



**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE -
APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 21
PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

PREMESSA	2
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
ARTICOLO 3 - DURATA	6
ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA	6
ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	6
ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA	7
ARTICOLO 7 - PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI	11
ARTICOLO 8 - QUALITA' DELLA FORNITURA	11
ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA	12
ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E REPORTISTICA	12
ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	12
ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA	13
ARTICOLO 13 - DATI DI SINTESI	13
ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CREDITO	13

PREMESSA

L'Agenzia Intercent-ER ha indetto apposito appalto specifico per la fornitura di gas naturale, discendente da Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) alla quale aderiranno le Amministrazioni indicate all'art.2.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che i Fornitori devono rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di gas naturale di cui all'art.2 per il periodo indicato all'art.3 a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra i Fornitori e l'Agenzia Intercent-ER.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

A.R.E.R.A.: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Amministrazioni:

- Lotto 1: le Aziende Sanitarie senza cogenerazione e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia.
- Lotto 2: le Aziende Sanitarie con impianti di cogenerazione.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Coefficiente "C": coefficiente di correzione dei volumi che riporta i volumi consumati dai PdR, calcolati come differenza tra l'ultima lettura e la lettura precedente, alle "condizioni standard".

Categoria d'Uso (da utilizzare per le Amministrazioni appartenenti al Lotto1): è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione della destinazione d'uso del gas naturale. Si riporta la tabella con evidenziate le Categorie d'uso del gas individuate da ARERA nel Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG).

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE TERMICA
C1	Riscaldamento	SI
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI
C4	Uso condizionamento	NO
C5	Uso condizionamento + riscaldamento	SI
T1	Uso tecnologico (artigianale/industriale)	NO
T2	Uso tecnologico + riscaldamento	SI

Un'ulteriore Categoria d'Uso non compresa nella tabella sopra riportata risulta quella per Autotrazione.

La Categoria d'Uso da applicare coincide con quella risultante dall'anagrafica del Distributore.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 20 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese.

Distributore: è il soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione del gas naturale alla cui rete è connesso il PdR dell'Amministrazione.

Distribuzione: servizio di trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali, in genere a bassa pressione ed in contesti urbani, per la consegna ai consumatori finali, come descritto all'articolo 14 del D.Lgs 164/00.

Fornitore: Operatore di mercato che risulterà aggiudicatario della fornitura del Lotto 1 e/o del Lotto 2.

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nella rete dei metanodotti deve rispettare gli standard di qualità previsti dall'Autorità.

Gruppo di Misura: è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro, 38 CAP 40127.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di gas naturale, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

PCS: è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,10 MJ/m³. I prezzi di fornitura di cui all'articolo 6 si riferiscono a tale PCS e sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR.

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Per il Lotto 1 si intendono i punti di riconsegna delle Amministrazioni della Regione di cui all'articolo 19, comma 5, della L.R. 11/2004, diverse dalle Aziende Sanitarie e i PdR delle Aziende Sanitarie senza cogenerazione.

Per il Lotto 2 si intendono i punti di riconsegna delle Aziende Sanitarie con impianti di cogenerazione.

Punto di consegna (PdC): punto coincidente con il punto di consegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale.

Sm³: è un'unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 288,15 K = 15 °C di temperatura e 101,325 kPa= 1,01325 bar di pressione (ISO 13443).

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera dell'Autorità 64/09) e s.m.i..

Trasporto: servizio di trasporto di gas attraverso la rete nazionale e regionale di gasdotti, come descritto all'articolo 8 del D.Lgs 164/00 e s.m.i..

α (coefficiente alfa): coefficiente adimensionale pari al rapporto tra i prelievi di gas invernali (da novembre a marzo) e il prelievo complessivo annuale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i seguenti lotti, ossia:

- Lotto1: PdR delle Aziende Sanitarie delle Regione **senza impianti di cogenerazione** e PdR delle Amministrazioni della Regione di cui all'articolo 19, comma 5, della L.R. 11/2004, per un quantitativo di circa **21.300.000 Sm³/anno**, di cui circa 20.600.000 Sm³/anno per categorie d'uso termiche e 700.000 Sm³/anno per categorie d'uso non termiche nel corso della durata della Convenzione (vedi Art.3).
- Lotto 2: PdR delle Aziende Sanitarie delle Regione **con impianti di cogenerazione**, per un quantitativo di circa **48.100.000 Sm³/anno** nel corso della durata della Convenzione (vedasi Art.3).

Tutte le forniture di gas relative alle Aziende Sanitarie sono caratterizzate dalla *non interrompibilità* della fornitura.

L'esatta indicazione dei PdR e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinatori di Fornitura.

Nell'allegato 9 al Disciplinare di gara, "Dati di consumo", sono riportati, i dati di adesione alle precedenti Convenzioni e, per le Aziende Sanitarie, il dettaglio dei relativi PdR con i consumi stimati dalle stesse Amministrazioni.

I dati indicati nell'allegato 8 sono stati determinati in base ai consumi e agli Odf delle convenzioni in corso e in base alle previsioni indicate dalle stesse Amministrazioni. Tali dati sono indicativi e non comportano obblighi o responsabilità nei confronti di Intercenter e delle Amministrazioni e ogni fornitore dovrà quindi dar seguito alla fornitura basandosi unicamente sugli Odf ricevuti dalle Amministrazioni.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è di 12 mesi ed è determinata come segue:

Lotto 1

- a. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 31 maggio 2025. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- b. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **30 settembre 2025**,
- c. l'esecuzione della fornitura non potrà avere inizio prima del 1° ottobre 2024.

Lotto 2

- d. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 30 settembre 2025. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- e. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **31 dicembre 2025**,
- f. l'esecuzione della fornitura non potrà avere inizio prima del 1° gennaio 2025.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato Tecnico e allo Schema di Convenzione allegato al Disciplinare di gara.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi PdR, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell'Allegato 3, Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai PdR oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmesso entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora trasmesso al Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente la medesima Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA

Il prezzo di fornitura sarà variabile con formula binomia ed aggiornato mensilmente in funzione del valore dell'indice PSV_{DA} .

Le Amministrazioni, per ogni PdR, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo i seguenti prezzi:

Lotto 1:

- $CV_T = PSV_{DA\ MM} + \Delta_{1T}$
- $CV_{NT} = PSV_{DA\ MM} + \Delta_{1NT}$

dove

- $PSV_{DA\ MM}$, pari alla media aritmetica delle quotazioni 'mid' HEREN PSV Day Ahead, di tutti i giorni del t-esimo mese di prelievo secondo il calendario inglese. Per ogni giorno lavorativo il prezzo 'mid' HEREN PSV_{DA} è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni 'bid' e 'offer' (in Euro per MWh e trasformate in $\text{c}\text{€}/\text{Sm}^3$ considerando un potere calorifico superiore - PCS - del gas naturale pari a $38,1\ \text{MJ}/\text{Sm}^3$ e quindi utilizzando il coefficiente 1,05833), pubblicate nel giorno lavorativo precedente pubblicati nel report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets' nella sezione 'PSV Price Assessment - Day Ahead' secondo il calendario inglese. Per i giorni non lavorativi ('Bank Holidays' di Londra) e per il weekend, il prezzo 'mid' HEREN PSV_{DA} è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni 'bid' e 'offer' (in Euro per MWh e trasformate in $\text{c}\text{€}/\text{Sm}^3$ considerando un potere calorifico superiore - PCS - del gas naturale pari a $38,1\ \text{MJ}/\text{Sm}^3$ e quindi utilizzando il coefficiente 1,05833), pubblicate nel giorno lavorativo precedente all'interno nel report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets' nella sezione 'PSV Price Assessment - Weekend' secondo il calendario inglese.
- Ai fini della determinazione del prezzo si precisa che il valore di PSV_{DA} (espresso in $\text{c}\text{€}/\text{Sm}^3$) viene arrotondato alla seconda cifra decimale.
- Δ_{1T} è lo spread applicato all'indice descritto in precedenza riservato alle Utenze termiche (Categorie d'Uso C1, C3, C5 e T2) appartenenti al Lotto 1;

- Δ_{1NT} è lo spread applicato all'indice descritto in precedenza riservato alle Utenze non termiche (Categorie d'Uso C2, C4, T1 e Autotrazione) appartenenti al Lotto 1.

Ai fini della determinazione del prezzo si precisa che il valore di PSV_{DA} (espresso in $c\text{€}/\text{Sm}^3$) viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

Lotto 2:

- **$CV = PSV_{DA\ G} + \Delta_2$**

dove

- $PSV_{DA\ G}$, media ponderata tra le quotazioni 'mid' HEREN PSV Day Ahead giornaliere e il consumo giornaliero di ogni singolo PdR. Per ogni giorno lavorativo il prezzo 'mid' HEREN PSV Day Ahead è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni 'bid' e 'offer' (in Euro per MWh e trasformate in $c\text{€}/\text{Sm}^3$ considerando un potere calorifico Superiore - PCS - del gas naturale pari a $38,1\text{ MJ}/\text{Sm}^3$ e quindi utilizzando il coefficiente 1,0583), pubblicate nel giorno lavorativo precedente all'interno del 'ICIS Report nella sezione PSV Price Assessment - Day Ahead' secondo il calendario inglese; in caso di giorni non lavorativi ('Bank Holidays' di Londra) e per il weekend, è il prezzo 'mid' HEREN PSV Day Ahead ottenuto come media aritmetica delle quotazioni 'bid' e 'offer' (in Euro per MWh e trasformate in $c\text{€}/\text{Sm}^3$ considerando un potere calorifico Superiore - PCS - del gas naturale pari a $38,1\text{ MJ}/\text{Sm}^3$ e quindi utilizzando il coefficiente 1,0583), pubblicate nel giorno lavorativo precedente all'interno del 'ICIS Report nella sezione 'PSV Price Assessment - Weekend' secondo il calendario inglese.
- Ai fini della determinazione del prezzo si precisa che i valori di $PSV_{DA\ MM}$ e $PSV_{DA\ G}$ (espresso in $c\text{€}/\text{Sm}^3$) sono arrotondati alla seconda cifra decimale.
- Δ_2 è lo spread applicato all'indice descritto in precedenza riservato ai PdR appartenenti al Lotto 2.

Le Componenti CV_T , CV_{NT} e CV saranno adeguate mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

- CV_T da applicare = $CV_T: 38,10\text{ MJ}/\text{Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore
- CV_{NT} da applicare = $CV_{NT}: 38,10\text{ MJ}/\text{Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore.
- CV da applicare = $CV: 38,10\text{ MJ}/\text{Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore.
- Le Componenti CV_T , CV_{NT} e CV saranno applicate ai volumi prelevati, trasformati in Sm^3 tramite l'impiego del coefficiente C come stabilito dalla Delibera dell'Autorità 159/08 e s.m.i.

I Fornitori, ogni mese con riferimento al mese precedente, invieranno ad Intercenter, il dettaglio con evidenziato il calcolo per il mese.

Il prezzo non comprende gli oneri aggiuntivi, qualora applicabili, esposti in seguito:

- La componente tariffaria Sd finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
- Il corrispettivo unitario variabile CV^U, ai sensi dell'art. 18 del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- Il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV^{FC}, ai sensi dell'art. 19 del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- il corrispettivo CRV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, ai sensi dell'art. 41.1 lettera a) del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- il corrispettivo unitario CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas, ai sensi dell'art. 41.1 lettera e) del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- il corrispettivo CRV^{OS} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, ai sensi dell'art. 41.1 lettera f) del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- il corrispettivo unitario variabile CRV^{BL} a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del gas, ai sensi dell'art. 41.1 lettera g) del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- il corrispettivo CRVST a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, ai sensi dell'art. 41.1 lettera h) del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del

gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)” approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;

- il corrispettivo CRV^{CS} destinato alla copertura degli oneri per lo stoccaggio strategico di cui all’art. 22 del RAST, ai sensi dell’art. 41.1 lettera i) del Testo integrato “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)” approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- per la sola Categoria d’Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM) ai sensi di quanto stabilito dal Decreto n. 366 del 28 settembre 2022.

Per i PdR allacciati alla Rete di Trasporto:

- la componente tariffaria GS_T a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, di cui all’art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti; ai sensi dell’art. 41.1 lettera i) del Testo integrato “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)” approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- la componente tariffaria RE_T a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all’art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti; ai sensi dell’art. 41.1 lettera i) del Testo integrato “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)” approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- la componente tariffaria UG3_T a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti. ai sensi dell’art. 41.1 lettera i) del Testo integrato “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)” approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni Contraenti i costi per il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dal TIVG ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l’eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

Ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, e riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione Contraente.

Si specifica che i prezzi di fornitura prevedono la formula binomia, con oneri aggiuntivi di trasporto secondo quanto previsto dal Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.; a carico delle Amministrazioni, applicati separatamente.

Ai sensi del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i. deve essere esplicitato l'onere associato alla Capacità Tecnica Convenzionale (CTC) che ciascun PDR ha associato mensilmente nel Registro Centrale Ufficiale (RCU).

Nel caso di supero del valore di Capacità giornaliera durante il periodo di fornitura, per le Amministrazioni non direttamente allacciati alla rete di trasporto, non sarà applicata alcuna penale.

ARTICOLO 7 - PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni Contraenti.

Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.

ARTICOLO 8 - QUALITA' DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di gas presso i punti di riconsegna (*PdR*), garantendo e mettendo a disposizione tutto il gas necessario, durante l'intero periodo di fornitura.

Il Fornitore non è responsabile dei disservizi e delle interruzioni del servizio di fornitura qualora tale responsabilità sia attribuibile al distributore.

In caso di disservizi e di interruzioni del servizio di fornitura il Fornitore si attiverà per ripristinare, nel limite delle proprie competenze, il servizio.

ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di riconsegna (PdR), che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto all'articolo 5.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E REPORTISTICA

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente per tutti i PdR e potrà avvenire, anche, mediante fatture in acconto.

Per i punti con un prelievo annuale superiore a 100.000 Sm³ dovranno essere effettuate almeno tre letture l'anno mentre per gli altri punti almeno due l'anno e, in entrambi i casi, dovranno essere emesse le corrispondenti fatture a saldo. È consentita l'autolettura dei consumi.

Ogni fattura relativa ai singoli PdR delle Amministrazioni dovrà esser conforme al presente Capitolato e alla normativa vigente e dovrà contenere il dettaglio dei costi della distribuzione locale. Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, i fornitori dovranno fatturare secondo quanto previsto dallo standard elettronico regolamentato dal Decreto Interministeriale del 3 aprile 2013, n. 55.

Le Amministrazioni, contemporaneamente all'emissione degli Ordinativi di Fornitura, comunicheranno al proprio Fornitore il Codice Ufficio per la fatturazione elettronica.

Le fatture (insieme a tutti i rapporti di esito dell'invio) dovranno poi essere conservate, da parte del Fornitore, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle regole tecniche di attuazione vigenti in materia (D. Lgs. 82 del 7/3/2005 cosiddetto CAD, DPCM 3 dicembre 2013, DM 17 giugno 2014).

Il Fornitore si impegna a trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente in allegato a ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 5, Report mensile.

Eventuali alternative di reportistica potranno essere concesse solo se concordate con le singole Amministrazioni.

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere la reportistica sopra citata anche all'Agenzia Intercent-ER.

ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'ARERA dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile della Fornitura, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile della Fornitura sarà referente nei confronti delle Amministrazioni degli adempimenti contrattuali derivanti dalla Convenzione e dagli Ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 13 - DATI DI SINTESI

Lotto 1

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione contraente il documento Allegato 6, Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 30 settembre 2025 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 gennaio 2026, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3, Schema di Convenzione. Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e, quindi, non ascrivibili al Fornitore.

Lotto 2

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione contraente il documento Allegato 6, Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2025 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 30 marzo 2026, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3, Schema di Convenzione. Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e, quindi, non ascrivibili al Fornitore.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CREDITO

Si rinvia a quanto disposto all'art. 25, "Cessione del contratto e dei crediti" dell'allegato 3 dello Schema di Convenzione.

In particolare, il Fornitore in caso di cessione del credito deve attenersi a quanto disposto all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 s.m.i.) e a norma del comma 13 del medesimo art. 106, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, deve stipulare il contratto di cessione del credito in forma pubblica o scrittura privata autenticata e deve notificare alle Amministrazioni/Aziende sanitarie debtrici copia dell'atto di cessione nei termini di legge.

Nell'atto di cessione del credito il Fornitore cedente deve dare espressa informazione al cessionario circa la sussistenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i.,

come espressamente indicato all'art. 24 "Cessione del contratto e dei crediti" e all'art. 16 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" dell'"Allegato 3 Schema di Convenzione" e renderlo edotto dell'obbligo di attenersi in fase di riscossione a quanto disposto dall'art. 15 "Fatturazione e pagamenti" di cui all'"Allegato 3 - Schema di Convenzione".

In caso di cessione del credito costituisce preciso obbligo del Fornitore garantire che la procedura di cessione si svolga nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice civile.